

Animali
da compagnia

*Il nostro amore per gli animali
si misura dai sacrifici
che siamo pronti a fare per loro.*
(Konrad Lorenz)

Il cane

L'addomesticamento del cane (*Canis familiaris*) risale a circa 14 mila anni fa e per questo può essere considerato la prima specie animale ad essere diventata domestica. Con una varietà di oltre 400 razze è il frutto di una selezione artificiale operata dall'uomo a partire da specie selvatiche progenitrici (lupo, coyote, sciacallo e dingo) del genere *Canis*.

Questa domesticazione è nata per necessità dell'uomo come la guardiania della casa, la difesa del bestiame (cani pastori, bovari e molosoidi), la caccia (segugi), la compagnia e anche per aspetti ludici come le gare cinofile di corsa.

Non esistono razze di cani pericolose, bensì più impegnative, con forte temperamento, geneticamente possenti, combattive e con altre qualità per cui sono state selezionate. La componente genetica tuttavia non giustifica completamente il comportamento di un cane; saranno



Foto Dario Gallotti

la buona conduzione e il corretto mantenimento da parte del proprietario e, in parte, gli stimoli ambientali a determinare un comportamento del cane compatibile con l'inserimento nella società civile.

La decisione di prendere un cane...

Possedere un cane è un'esperienza bellissima, ma è opportuno che la scelta della tipologia di cane sia fatta in funzione della necessità piuttosto che dettata da ragioni di estetica; questo vale soprattutto se si decide di prendere un cane "di razza", quindi selezionato originariamente per determinati fini (caccia, corsa,...) e con una certa taglia. Si dovranno, prima di tutto, prendere in considerazione i seguenti aspetti, prima della grande decisione:

- opinioni, abitudini e disponibilità dei membri della famiglia "umana" (non dimentichiamo, inoltre, la presenza di allergie di qualche familiare);
- tempo da dedicare giornalmente per portarlo fuori (per la sua attività fisiologica, fisica e sociale) e per non lasciarlo solo per periodi lunghi (solitamente non più di 8 ore);
- spazio a disposizione per ospitare l'animale;
- spese per il suo mantenimento e la sua cura.



A rigor di logica più è grande il cane, maggiore, di regola, sarà l'impegno per la sua gestione... e la raccolta quotidiana dei suoi bisogni! Qualsiasi cane si aspetta dal suo padrone: cibo, acqua, comfort, passeggiate, giochi, salute e protezione. Se non avete la possibilità di soddisfare queste sue poche esigenze, è preferibile che non lo teniate perché per voi sarebbe soltanto un peso.

Un buon veterinario, inoltre, potrà consigliarvi su quale possa essere il cane più adatto per voi, essendo in grado di giudicare quali siano le condizioni migliori per l'animale in relazione agli spazi e alla persona con la quale esso dovrà vivere.

Dove adottare un cane

Rivolgetevi nel rifugio-canile più vicino, quello comunale, o in quelli autorizzati e gestiti da associazioni di volontariato. È un gesto lodevole sia perché si toglie un animale da un ambiente che non è ideale per lui, sia per guadagnarsi l'affetto e la riconoscenza perenne del cane che viene aiutato a superare lo stress da abbandono.

A Venezia è possibile contattare il Canile-Rifugio Comunale di S. Giuliano a Mestre, gestito dalla Associazione Veneta Zoofila e sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 12 Veneziana (Tel. 041 5313013 - Cell. 329 8667753).

Dove comprare un cane

Il cane può essere acquistato presso allevatori o negozi autorizzati o da privati cittadini.

Non è comunque possibile conoscere in precedenza quali siano le doti ed i difetti di un cane e la scelta sarà ancor più ardua ed incerta se si pensa che un cane, apparentemente sano, può avere dei difetti fisici

o delle malattie latenti che determineranno spesso l'intervento del veterinario successivamente all'acquisto.

Comunque prima di acquistare un cane si consiglia:

- di documentarsi sulla serietà del venditore;
- di evitare acquisti da venditori abusivi presso mercatini, fiere e mostre itineranti;
- di evitare acquisti in internet se non si è certi della provenienza dell'animale;
- di chiedere dei consigli ad un veterinario;
- di verificare che lo stato di vaccinazione sia documentato nel suo libretto sanitario;
- di non prendere cuccioli di età inferiore ai 2 mesi-2 mesi e mezzo preferendo invece quelli che hanno trascorso il periodo precedente (svezzamento) con la madre ed i fratellini.

Inoltre è buona norma che gli allevatori ed i commercianti detengano un registro delle vendite e comunichino al Settore Veterinario dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, competente per il territorio, il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente.

Anagrafe canina: comunicare di avere un cane

La comunicazione che si possiede un cane va fatta, entro i primi 3 mesi di vita od i 30 giorni dall'acquisizione, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di residenza; quest'ultimo provvederà a registrarlo nella banca dati regionale dell'anagrafe canina.

Entro i 90 giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante un adeguato sistema di individuazione: un tempo un tatuaggio, ora un microchip obbligatorio dal 1° gennaio 2005 in tutta Italia. L'inserimento del microchip, il cui costo è di circa 13 Euro, viene effettuato esclusivamente dai medici veterinari della ULSS e/o da liberi professionisti autorizzati; è indolore ed avviene nel sottocute nel lato sinistro mediano del collo del cane.

L'iscrizione all'anagrafe canina è importante per prevenire il randagismo, responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'abbandono, ma anche ai fini del furto dell'animale ed agevola un più rapido, quasi immediato, ritrovamento del proprietario nel caso di smarrimento.

Consigliamo, inoltre, di mettere una medaglietta al collare, con i riferimenti telefonici del proprietario.

Inoltre, "il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento", mentre in caso di eutanasia da parte del veterinario bisogna accertarsi se sarà quest'ultimo a darne comunicazione.

Vaccinazioni e trattamenti sanitari

Se si vuole che il cane sia immune da malattie spesso fatali e talvolta dannose o trasmissibili anche all'uomo, è necessario vaccinare il proprio cane.

Quindi la prima cosa da fare dopo l'adozione o l'acquisto è portare il



cane dal proprio veterinario di fiducia, che individuerà un piano di controllo medico e potrà fornire delle indicazioni utili anche per la sua corretta alimentazione. La profilassi vaccinale sarà diversa sia in base all'età che alle abitudini ed all'ambiente di vita del cane. In primavera, ad esempio, ci si deve preoccupare della filariosi cardiopolmonare, causata da un parassita trasmesso dalla puntura delle zanzare e che se non prevenuta porta alla morte dell'animale. In tutto l'anno va effettuato il trattamento di prevenzione contro pulci e zecche, che oltre a creare dermatiti allergiche (dermatofitosi o "tigne") possono veicolare dei parassiti e delle malattie più o meno gravi, trasmissibili anche all'uomo.

È inoltre buona prassi insegnare all'animale a non frequentare letti e divani e creargli degli spazi e un giaciglio esclusivo per lui.

Non smarrire il Libretto sanitario che viene rilasciato dal veterinario di fiducia, sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate, controlli e disavventure sanitarie.

Nel territorio nazionale non è necessaria la vaccinazione antirabbica, mentre in alcune zone del bacino del Mediterraneo (es. Sardegna, Argentario, Isola d'Elba, Sicilia,...), il pericolo è rappresentato dalla leishmaniosi trasmessa da un insetto (il pappatacio); per questo è preferibile non far dormire il cane all'aperto durante la notte.

Conduzione del cane: guinzaglio e museruola

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi e giardini, i cani devono essere condotti al guinzaglio o con museruola se lasciati liberi; con entrambi, invece, nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Inoltre il Ministero della Salute impone l'uso contestuale sia del guinzaglio che della museruola per quelle razze aggressive (indicate in una tabella allegata all'ordinanza) o incroci tra le stesse.

I gestori dei negozi e delle attività commerciali possono, a loro discrezione o mediante apposito avviso, vietare l'accesso dei cani nei loro esercizi; il cane comunque deve essere tenuto a guinzaglio in presenza di altre persone.

Deiezioni

Gli escrementi dei cani, immediatamente raccolti con l'apposita attrezzatura (sacchetto e paletta o sacchetto richiudibile od altra attrezzatura idonea) che il proprietario/conducente deve sempre portare con sé durante la passeggiata, vanno riposti nei cestini porta rifiuti (od in contenitori appositamente attrezzati).

Aree di svago del cane

Nell'ambito dello sviluppo di corrette relazioni di convivenza tra proprietari e non proprietari dei cani per permettere agli animali di muoversi liberamente, sono stati attrezzati negli spazi verdi del tessuto cittadino delle aree di svago, dove i cani possono essere lasciati senza guinzaglio purché sotto la vigilanza dei proprietari.

In questi spazi, che se presenti sono segnalati da appositi cartelloni-

stica, le deiezioni vanno sempre raccolte e depositate nei bidoni appositi.

Morsicature

Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954), nel caso in cui il cane morda persone o animali, esso dovrà essere tenuto in osservazione per 10gg o presso il domicilio del proprietario o nel canile sanitario pubblico a seconda del parere dell'Azienda ULSS. Inoltre, secondo l'ordinanza del Ministro della Salute sull'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, i Servizi Veterinari dovranno tenere aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo.

Criteri per custodia dei cani

Benché sia difficile e, per molti superfluo, fare un'elencazione dei criteri corretti che determinino come si dovrebbe accudire qualsiasi animale, riportiamo di seguito un estratto dalle linee guida approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n° 272/07.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;*
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;*
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;*
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;*
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;*
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;*
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;*
- h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.*

Chi detiene un cane in uno spazio privato dovrebbe seguire le seguenti indicazioni tratte dal DPCM n° 358/03 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 243/06 (nelle quali per box viene inteso lo spazio dove il cane trova rifugio, potremmo identificarlo come la cuccia):

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 kg	1	1,5	1
da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 kg	2	2,5	2,0

Abbandono e maltrattamenti

L'abbandono, il maltrattamento e l'uccisione di animali sono considerati reati penali e la legge li punisce con sanzioni pesanti ed addirittura il carcere.

Tutti gli agenti di Polizia giudiziaria sono competenti in materia di reati contro gli animali: la condizione, quindi, di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale.

Dalla Legge 189/04, l'art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.*

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Dal Codice Penale, l'art. 727 (Abbandono di animali): *chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.*

Provvedimenti del Sindaco

Su proposta o parere veterinario dell'Azienda ULSS, che determina se l'animale si trova in uno stato di maltrattamento o se lo stesso è detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco può disporre il trasferimento del cane e la sua detenzione in una struttura idonea.

Responsabilità civile e penale del proprietario nella custodia

L'art. 672 del Codice Penale, punisce l'omessa custodia ed il malgoverno di animali: *"...chiunque lascia liberi o non custodisce con le dovute cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace ... chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".*



Foto Gilda Zennaro

Sebbene in generale la convivenza cane e ragazzo sia un ottimo allenamento, detenere cani appartenenti alle razze incluse nell'allegato dell'ordinanza Ministeriale sui cani aggressivi è vietato ai minori di 18 anni.

Dal Codice Civile art. 2052 *Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.*

Cani e vicinato

Chi detiene un cane in casa dovrebbe educarlo affinché l'animale non rechi disturbo o causi inconvenienti ad altri, sempre confidando che il vicinato si dimostri comunque tollerante nei confronti della loro presenza.

Tra gli inconvenienti più comuni ci sono:

- rumori, guaiti e latrati, particolarmente nelle ore destinate al riposo;
- rilascio di urine e feci nelle parti comuni della casa e dei marciapiedi;
- mancata pulizia dei bisogni del cane anche quando questo viene lasciato nello spazio di proprietà (ad esempio nel terrazzino o giardino);
- assalti o aggressioni o comunque timore di subirli quando l'animale viene lasciato senza custodia.

Si tratta di trasgressioni che possono anche comportare sanzioni (artt. 635, 639, 659 e 672 C.P.) e che possono essere segnalate poiché spesso costituiscono una violazione di ordinanze comunali (come l'obbligo di rimuovere le feci o la determinazione delle fasce orarie di rispetto della quiete, l'obbligo del guinzaglio o della museruola).

Resta fermo che il divieto di detenere animali non può essere contenuto negli ordinari regolamenti di condominio, approvati dalla maggioranza dei condomini, in quanto limiterebbe i diritti di ciascun condomino (art. 1138 del Codice Civile).



Vacanze e gestione sanitaria in viaggio

La situazione migliore dal punto di vista del rapporto con il proprio cane è quella di andare in vacanza con il padrone, dato che molti alberghi, agriturismi e campeggi accettano senza problemi gli animali. Prima di partire sarà opportuno portare l'animale ad una visita di controllo, verificando così che sia:

- in regola con le vaccinazioni;
- in buona stato di salute;
- vaccinato contro quegli agenti patogeni che potrebbero essere presenti nel paese dove ci si reca.

Quei padroni che, per validi motivi, non riuscissero a portare con sé il cane, possono cercare delle pensioni in cui sistemarlo o meglio affidarlo ad una persona di fiducia.

Nel caso si scelga una struttura, si consiglia di informarsi sulla serietà della stessa, assicurandosi del suo trattamento alimentare, sanitario e fisiologico.

Movimenti dei cani all'interno degli Stati membri della Unione Europea

I cani che seguono il proprietario all'estero sono soggetti alle norme di polizia veterinaria stabilite dal Paese di destinazione.

In particolare per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario, o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario, il regolamento CE 998/03 prevede durante il viaggio tra gli Stati membri:

- l'identificazione tramite microchip;
- la vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- il passaporto individuale comunitario, rilasciato su richiesta del proprietario dai servizi veterinari locali e subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe (non solo di cani, ma anche di gatti e furetti), in cui siano riportati il numero di microchip e le vaccinazioni.

Inoltre verso il Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia, sono autorizzati ad entrare gli animali in perfetta conformità con la nuova regolamentazione, accompagnati da un passaporto attestante, oltre alla esecuzione presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea di una vaccinazione antirabbica, anche l'esecuzione di una titolazione (esame del sangue) con esiti favorevoli degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia. La titolazione va effettuata 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno sei mesi prima del viaggio per il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia.

È vietato introdurre in Italia, sia da paesi UE che da paesi terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia.

Per i Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, prima di rivolgersi al Servizio Veterinario è preferibile consultare la sede di rappresentanza estera del Paese che si intende raggiungere.

Criteri generali per il trasporto di animali: mezzi pubblici, automobile, moto, treno, aereo...

Treno

“Sui treni è consentito trasportare gratuitamente piccoli cani, gatti o altri piccoli animali domestici, nei limiti e nei tempi delle disposizioni in vigore. I cani di grossa taglia, salvo che per alcuni treni, possono ugualmente viaggiare ma a pagamento, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti che sono trasportati gratuitamente su tutti i treni.” (Trenitalia)

Sarà comunque il caso di ricercare maggiori informazioni presso le biglietterie, nel sito web delle ferrovie o telefonando al n° 892021.

Servizio locale di autobus e navigazione dell'azienda di trasporto pubblico locale ACTV

(estratto dal regolamento ACTV)

I. a bordo dei mezzi sono ammessi al trasporto gratuito, nel numero massimo di uno per passeggero:

- cani guida per non vedenti, comunque muniti di museruola;
- cani di piccole dimensioni purché tenuti in braccio e con museruola;

- solo nel servizio di navigazione, cani purché muniti di museruola e tenuti al guinzaglio;


- altri animali di piccole dimensioni (gatti, uccelli, ecc.) purché chiusi in appositi contenitori, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte non superiori a 120 cm quale somma delle tre dimensioni.

II. Previo acquisto di idoneo titolo di viaggio al prezzo previsto dalle norme tariffarie vigenti, è ammesso il trasporto di animali purché chiusi in appositi contenitori, gabbie o altri contenitori di dimensioni non superiori a 150 cm quale somma delle tre dimensioni.

III. Le gabbie ed i contenitori devono impedire, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l'esterno durante il trasporto e devono essere tenuti in modo tale da non recare fastidio e/o danno a persone e cose.

IV. Il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere comunque limitato od escluso, a giudizio del personale incaricato, in caso di situazioni di particolare affollamento del mezzo o qualora il trasporto stesso pregiudichi la sicurezza dei passeggeri. In ogni caso, la persona che accompagna l'animale è unica responsabile dei danni provocati a cose e/o persone quale conseguenza diretta o indiretta di comportamenti o fatti provocati dallo stesso animale.

Se si intende viaggiare in nave o traghetto, è bene informarsi presso la compagnia di navigazione e si raccomanda di non lasciare il cane nella macchina parcheggiata nella stiva dei traghetti, senza sincerarsi delle temperature e condizioni in cui versano detti locali.



Aereo

(estratto dal sito web del Ministero della Salute)

“Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali. Quando si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane e gatto, è opportuno controllare se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono comportare rischi per gli animali stessi (rottura delle gabbiette e smarrimento dell'animale), ma soprattutto perché l'animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari o addirittura per il fermo della quarantena. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli obblighi sanitari anche del paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.
Servizi di trasporto in aereo

I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio. Per quanto riguarda l'accesso a bordo dell'aeromobile di cani e gatti a seguito di un passeggero, non esiste una regolamentazione unica per tutte le compagnie aeree. Ogni compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia della gabbietta utilizzata per il trasporto dell'animale, il numero degli eventuali animali accettati in cabina o la possibilità di farli uscire o meno dalla gabbietta, ecc. Generalmente, per ogni volo, è ammesso in cabina un certo numero di animali: cani di piccola taglia

(inferiori a kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accettano il classico trasportino altre ne richiedono di particolari). I cani di media o grande taglia, invece, viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite gabbie rinforzate. Alcune compagnie garantiscono l'assistenza di personale specializzato, centri di assistenza e di ristoro per gli animali durante gli scali.

Canarini e altri piccoli animali viaggiano in cabina in gabbia.”

Automobile

Secondo l'art. 169 del Codice della Strada, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida ed altresì in numero superiore se custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida diviso da rete od analogo mezzo idoneo autorizzato.

Un solo cane, quindi, può essere posto sul sedile o nel vano posteriore senza la necessità della rete divisoria.

Trasporto e conduzione di animali con altri mezzi: bicicletta

È buona norma evitare di condurre al guinzaglio animali da mezzi di locomozione (ad esempio dalla bicicletta o ciclomotore).




Foto Gino Checchin

Soppressione del cane e smaltimento delle spoglie

Le nuove leggi non consentono più la soppressione di animali randagi, con la sola eccezione di soggetti gravemente ammalati, incurabili o pericolosi (L. 281/91).

In ogni caso, quando l'eutanasia deve essere praticata può essere eseguita solo da un medico veterinario e deve essere preceduta da anestesia profonda, per evitare ogni trauma e sofferenza.

In caso di decesso del cane, le spoglie devono essere conferite al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS che provvederà al corretto smaltimento.

Il regolamento CE 1774/02 prevede una deroga all'obbligo di incenerimento degli animali e rende possibile il seppellimento degli animali da compagnia esclusivamente su terreno privato previa autorizzazione del Sindaco.

Ritrovamento di un animale per strada

Cane vagante incustodito

I cani vaganti possono rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone, causare degli incidenti stradali, costituire un serbatoio e veicolo di malattie infettive non essendo sottoposti ad un controllo sanitario, arrecare danni agli animali domestici allevati ed ai selvatici.

Chi trova un cane vagante controlli, se si fa avvicinare, se ha la medaglietta, ma se non si riuscisse a risalire al proprietario, ogni cittadino ha l'obbligo di segnalare la presenza presso una forza di Polizia o al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, che ha una reperibilità di 24 ore chiamando il 118. Gli agenti provvederanno alla cattura ed al trasporto al canile sanitario, per una prima osservazione ed un controllo veterinario; al canile si potranno rivolgere coloro che hanno smarrito l'animale.

Se sarà possibile identificarlo attraverso la lettura del microchip e/o del tatuaggio, il canile e/o l'azienda ULSS provvederanno ad avvisare il proprietario, che dovrà pagare le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa.

Cane ferito

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, contattabile attraverso il 118 con una reperibilità di 24 ore, è tenuto ad intervenire per il recupero e le cure dell'animale.

La gestione dei cani randagi da parte dell'Amministrazione

Le funzioni primarie del rifugio/canile pubblico sono quelle di prevenire e di controllare eventuali problematiche di sicurezza e igienico-sanitarie nelle strade pubbliche. Al suo interno si accolgono i cani presi con tempestività dal libero vagabondare nel territorio, viene accertato il loro stato di salute e si provvede alla vaccinazione e alla eventuale registrazione con il microchip. Inoltre il rifugio garantisce la custodia dell'animale durante il periodo utile a rintracciare il proprietario o trovare una dignitosa sistemazione con una adozione. Tutte

le operazioni igienico-sanitarie vengono sostenute dall'Azienda ULSS competente per il territorio.

Fiere, mercati ed esposizioni cinofile

Le manifestazioni che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali devono essere autorizzate dall'Autorità comunale, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS per prevenire rischi sanitari, inconvenienti igienici, violazioni al benessere animale ed assicurare la sorveglianza veterinaria sullo svolgimento. Naturalmente le gare, gli spettacoli e le rappresentazioni, pubbliche o private, che possono comportare maltrattamento di animali sono vietate, come pure quelle che coinvolgano cani e gatti di età inferiore a 4 mesi.

Per le attività di commercio di animali da compagnia, in base al DPCM n.358 del 28 febbraio 2003, le Regioni richiedono alcuni requisiti, quali:

- la conformità per quanto riguarda gli spazi a disposizione per l'animale;
- che la persona responsabile dell'attività abbia dei requisiti professionali;
- che i locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività siano giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie locali;
- la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- il possesso, per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
- che siano presenti nell'azienda dei registri, aggiornati, di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.




Foto Margherita Sartori

Il gatto

L'antenato più probabile del gatto domestico *Felis silvestris catus* pare sia il gatto selvatico africano (*Felis silvestris lybica*). La domesticazione del gatto risale ad epoche relativamente recenti, le prime testimonianze risalgono all'Egitto nel 4000 a.C.; i fini iniziali della domesticazione erano probabilmente la difesa dei raccolti, dei granai e dei carichi delle navi dall'attacco dei ratti e l'allontanamento di altri animali pericolosi. In seguito la civiltà egizia ha apprezzato talmente la loro grazia, la sinuosità, l'agilità e il fare misterioso dei felini che essi sono stati perfino divinizzati.

Diversamente dal cane, per cui l'addomesticamento si risolve nella dipendenza pressochè totale dall'uomo, il gatto è un animale autosufficiente, in grado di procurarsi cibo e riparo così come di mantenersi pulito quando le circostanze lo richiedano.

Non dimentichiamo, inoltre, che tutti i gatti fin da piccoli hanno un



innato e spiccato senso della caccia, talvolta si comportano come dei veri propri predatori, rincorrendo piccoli animali, studiando agguati ed attacchi improvvisi alla preda. Si dice che quando un gatto manifesta riconoscenza, porta al padrone una preda, quindi qualche topolino morto sullo zerbino di casa non deve indurre il padrone alla punizione, ma anzi alla somministrazione di un premio al suo fido compagno di vita.

La decisione di prendere un gatto

La scelta di portare a casa un gatto dev'essere acquisita in modo consapevole, tanto quanto quella di prendere un cane, ricordando che si è comunque responsabili della sua salute e del suo benessere.

In questo caso alcuni punti fondamentali da considerare prima della scelta sono:

- informarsi sulle esigenze primarie del gatto (alimentazione, spazio, libertà);
- accertarsi del tempo che si dovrà dedicargli;
- verificare che non ci siano, in famiglia, persone allergiche;
- considerare che ci saranno delle spese da affrontare per il suo mantenimento;
- pensare a dove dargli sistemazione durante i periodi di vacanza della famiglia.



Un gatto per natura non apprezza le ricompense di carattere sociale come invece fa un cane; la sua indole lo porta a ignorare gli ordini e a seguire l'istinto ma comunque può essere capace di ripagare prontamente tutto l'affetto che ha ricevuto nel quadro di una profonda abnegazione. Diventerà, quindi, un compagno di vita per il suo proprietario il quale, lo potrà addestrare ma senza fargli perdere mai la connotazione del suo carattere.

Il gatto, soprattutto quello di appartamento, deve essere nutrito a ore regolari e prestabilite, con la dose adeguata al tipo di vita che conduce; è necessario fargli fare movimento, specie se è castrato per evitare una prematura obesità ed una precoce decadenza fisica.

Dove adottare un gatto

Per motivi etici sarebbe auspicabile andare ad adottare un gatto rivolgendosi alle strutture o alle associazioni che raccolgono i gatti abbandonati. A Venezia esiste il Gattile Comunale di Malamocco al Lido di Venezia (tel. 041.5265002) gestito dall'associazione DINGO con il controllo sanitario dell'Azienda ULSS 12 Veneziana. Alcune associazioni protezioniste gestiscono anche centri di aggregazione dei gatti randagi raccolti nel territorio.

Dove acquistare un gatto

Un gatto può essere acquistato presso gli allevatori, nei negozi autorizzati o da privati cittadini.

Al momento dell'acquisto sarebbe sempre auspicabile farsi rilasciare una certificazione di buona salute compilata da un veterinario abilitato; questo non è obbligatorio per legge ma tuttavia è una forma

di tutela della transazione. Infatti l'acquisto di un animale è ad oggi paragonato alla compravendita di una cosa mobile (codice civile).

Prima di acquistare un gatto si consiglia inoltre di:

- documentarsi sulla serietà del venditore;
- evitare venditori ambulanti improvvisati presso mercatini, fiere e mostre itineranti;
- chiedere dei consigli preventivi ad un veterinario di fiducia;
- verificare lo stato di vaccinazione documentato riportato nel suo libretto sanitario, che non deve essere antecedente al 50° giorno di vita;
- verificare che abbia almeno 9-10 settimane e che sia completamente svezzato.

Ad acquisto avvenuto si dovrà sottoporre immediatamente l'animale ad un controllo veterinario.

Anagrafe felina

Non c'è alcuna disposizione per la dichiarazione di possesso per i felini ed è a discrezione del proprietario far applicare un microchip da un veterinario abilitato.

L'identificazione è invece obbligatoria per il rilascio del passaporto europeo e poter viaggiare con il micio fuori dai confini nazionali.

Vaccinazioni e trattamenti sanitari

La maggior parte dei gatti generalmente vive a lungo e in buona salute. Raramente si ammala di malattie comuni, tuttavia ha bisogno di attenzioni principalmente per quanto riguarda la profilassi di malattie occasionali.

È buona regola portare il gatto dal veterinario almeno una volta all'anno per un controllo e per il richiamo vaccinale per la protezione contro le malattie respiratorie feline. Tutti i gatti dovrebbero essere vaccinati contro le enteriti infettive, ma esistono anche altre serie malattie come la filariosi cardiopolmonare, l'influenza dei gatti, le verminosi, ecc. per cui è bene chiedere al veterinario la profilassi. La toxoplasmosi è una malattia causata da un parassita, il protozoo *Toxoplasma gondii*, che colpisce i mammiferi, compresi gatti e uomini, e si trasmette, attraverso gli escrementi dell'animale infetto. Perciò il contatto e la conseguente ingestione con superfici, oggetti o con terreno (ortaggi e frutta) contaminati dalle feci, l'ingestione di carni crude o poco cotte di animali infetti, portano alla malattia. È una malattia asintomatica nell'uomo, ma può rivelarsi particolarmente grave per i soggetti immunodepressi o per le donne in gravidanza.

La prevenzione dalla toxoplasmosi consiste di fatto nelle minime precauzioni igieniche: evitare di toccare la cassetta degli escrementi utilizzata dal gatto, lavare a parte le ciotole, nutrirlo con carni ben cotte, usare guanti per attività di giardinaggio, evitare di toccare gatti randagi e impedire che il gatto salga sul letto, tavolo, cuscini, ecc.

È a discrezione del proprietario, sotto il consiglio del veterinario, la

decisione di sterilizzare il proprio micio quando raggiunge l'età adatta, consapevole del fatto che le cucciolate sono spesso numerose e non sempre si trovano dei padroni per tutti i cuccioli.

Il territorio del gatto

Anche il micino più vivace ed intelligente può sentirsi stordito ed un po' impaurito entrando in una casa nuova. Tutto gli sembrerà strano e sentirà senz'altro la mancanza della madre e degli eventuali fratellini. Sarà bene tenerlo da principio in una camera con le finestre chiuse, in modo da creargli un luogo protetto, poi con il tempo gli si permetta di esplorare la casa ed i dintorni.

Il cucciolo, come l'adulto, segnerà il suo territorio, marcandolo per identificare oggetti ed riconoscere più facilmente anche gli esseri viventi a lui graditi. Quando il padrone cambia casa, il gatto si adatta subito al nuovo ambiente finché ci vivono gli uomini, ma dovrà ricrearsi tutti i punti di riferimento. Nel territorio del gatto si individuano le seguenti zone:

- campo di attività: suddiviso in zona di caccia, di alimentazione e di gioco;
- campo di isolamento: zona dove si apparta per dormire ed evitare il contatto;
- campo di eliminazione: dedicato ai suoi bisogni.

È poco saggio lasciare libero il gatto fuori di casa di notte, perché potrebbe causare incidenti od essere investito da un autoveicolo, rimanendo ferito o anche ucciso; se avete un giardino preparategli una piccola casetta con i confort igienici e qualche coperta.

Non va preso continuamente in braccio, soprattutto da parte dei bambini troppo piccoli: involontariamente potrebbero stringerlo troppo e creargli dei traumi.



Aggressività

Come nel caso del cane, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n.320/1954), il gatto che morde persone o animali, dovrà essere tenuto in osservazione per 10 giorni o presso il domicilio del proprietario o nella struttura sanitaria pubblica a seconda del parere dell'Azienda ULSS.

Abbandono e maltrattamenti

L'abbandono, il maltrattamento ed l'uccisione di animali sono considerati reati penali che la legge punisce con sanzioni pesanti ed addirittura con il carcere. Tutti gli agenti di Polizia giudiziaria sono competenti in materia di reati contro gli animali: la condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale.

Dal Codice Penale, l'art. 544-ter - (*Maltrattamento di animali*). - chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Dal Codice Penale, l'art. 727 (Abbandono di animali) - chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco può disporre il trasferimento del gatto e la sua detenzione in una struttura idonea qualora su proposta o parere del veterinario ufficiale dell' ULSS viene accertato che l'animale si trova in uno stato di maltrattamento o se lo stesso è detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene.

Responsabilità civile e penale del proprietario nella custodia

L'art. 672 del Codice Penale, punisce l'omessa custodia ed il malgoverno di animali: *"...chiunque lascia liberi o non custodisce con le dovute cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace ... chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone"*.

Dal Codice Civile art. 2052 *Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.*

Gatti: condominio e vicinato

Chi detiene un gatto in casa dovrebbe educarlo affinché l'animale non rechi disturbo o causi inconvenienti ad altre persone del condominio o del vicinato.

Tra gli inconvenienti più comuni ci sono:

- imbrattamento con urine e feci della parti comuni della casa;
- mancata pulizia dei bisogni del gatto anche quando questo viene lasciato nello spazio di proprietà (ad esempio nel terrazzino o giardino).

Resta fermo che il regolamento condominiale non può impedire il possesso e la detenzione in casa (propria o in affitto) di animali, a meno che non abbia natura "contrattuale", vale a dire che sia sottoscritto e firmato dalle parti all'atto della compravendita dell'immobile o dell'unità immobiliare e, comunque, non potrebbe limitare i diritti di ciascun condomino (art. 1138 del codice civile).

Vacanze e gestione sanitaria in viaggio

La situazione migliore dal punto di vista del rapporto con il proprio gatto è quella di portare in vacanza con sé il micio, dato che molti alberghi, agriturismi e campeggi accettano senza problemi gli animali.

Prima di partire è opportuno portarlo ad una visita di controllo, verificando così che sia:

- in regola con le vaccinazioni;
- in buono stato di salute;
- vaccinato contro quegli agenti patogeni che potrebbero essere presenti nella località dove ci si reca.

Nel caso si scelga una struttura dove lasciare il gatto, si consiglia di informarsi sulla serietà della stessa, assicurandosi del suo trattamento sia alimentare che sanitario e fisiologico.

Si dovrà tener presente che, nel corso del viaggio, il gatto all'interno del suo box normalmente si troverà a disagio, rimanendo immobile ed attento ad ogni cambiamento dell'ambiente e, preso dallo sconforto, potrà miagolare continuamente per richiamare l'attenzione, cercando di uscire: numerose soste diventano necessarie per tranquillizzarlo, senza tirarlo fuori dalla gabbia.

Movimento dei gatti all'interno degli Stati membri della Unione Europea

I gatti che seguono il proprietario all'estero sono soggetti alle norme di polizia veterinaria stabilite dal Paese di destinazione. In particolare per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario, o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario, il regolamento CE 998/03 prevede durante il viaggio tra gli Stati membri:

- l'identificazione tramite microchip;
- la vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- il passaporto individuale comunitario, rilasciato su richiesta del proprietario dai servizi veterinari locali e subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe (non solo di cani, ma anche di gatti e furetti), in cui siano riportati il numero di microchip e le vaccinazioni.

Inoltre verso il Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia, sono autorizzati ad entrare gli animali in perfetta conformità con la nuova regolamentazione, accompagnati da un passaporto attestante, oltre alla esecuzione presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea di una vaccinazione antirabbica, anche l'esecuzione di una titolazione (esame del sangue) con esiti favorevoli degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia (effettuata 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno sei mesi prima del viaggio per il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia). Per i Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, prima di rivolgersi al Servizio Veterinario è preferibile consultare l'ambasciata dello stato che si intende raggiungere. È vietato introdurre in Italia, sia da paesi UE che da paesi terzi, cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi e quelli non vaccinati nei confronti della rabbia.

Criteri generali per il trasporto di animali: mezzi pubblici, automobile, moto, treno, aereo...

Treno

“Sui treni è consentito trasportare gratuitamente piccoli cani, gatti o altri piccoli animali domestici, nei limiti e nei tempi delle disposizioni in vigore. I cani di grossa taglia, salvo che per alcuni treni, possono ugualmente viaggiare ma a pagamento, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti che sono trasportati gratuitamente su tutti i treni.” (Trenitalia).

Sarà comunque il caso di ricercare maggiori informazioni presso le biglietterie, nel sito web delle ferrovie o telefonando al n° 892021.

Servizio locale di autobus e navigazione dell'azienda di trasporto pubblico locale ACTV

(estratto dal regolamento ACTV)

I. a bordo dei mezzi sono ammessi al trasporto gratuito, nel numero massimo di uno per passeggero:

[. . .]

- altri animali di piccole dimensioni (gatti, uccelli, ecc.) purché chiusi in appositi contenitori, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte non superiori a 120cm quale somma delle tre dimensioni.

II. Previo acquisto di idoneo titolo di viaggio al prezzo previsto dalle norme tariffarie vigenti, è ammesso il trasporto di animali purché chiusi in appositi contenitori, gabbie o altri contenitori di dimensioni non superiori a 150cm quale somma delle tre dimensioni.

III. Le gabbie ed i contenitori devono impedire, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l'esterno durante il trasporto e devono essere tenuti in modo tale da non recare fastidio e/o danno a persone e cose.

IV. Il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere comunque limitato od escluso, a giudizio del personale incaricato, in caso di situazioni di particolare affollamento del mezzo o qualora il trasporto stesso pregiudichi la sicurezza dei passeggeri.

V. In ogni caso, la persona che accompagna l'animale è unica responsabile dei danni provocati a cose e/o persone quale conseguenza diretta o indiretta di comportamenti o fatti provocati dallo stesso animale.

Se si intende viaggiare in nave e traghetti, è bene informarsi presso la compagnia di navigazione e si raccomanda di non lasciare il gatto nella macchina parcheggiata nella stiva dei traghetti, senza sincerarsi delle temperature e condizioni in cui versano detti locali.

Aereo

“Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali. Quando si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane o gatto, è opportuno controllare se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono comportare rischi per gli animali stessi (rottura delle gabbiette e smarrimento dell'animale), ma soprattutto perché l'animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali



controlli sanitari o addirittura per il fermo della quarantena. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli obblighi sanitari anche del paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.

Servizi di trasporto

(estratto dal sito web del Ministero della Salute)

Per quanto riguarda l'accesso a bordo dell'aeromobile di gatti a seguito di un passeggero, non esiste una regolamentazione unica per tutte le compagnie aeree. Ogni compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia della gabbietta utilizzata per il trasporto dell'animale, il numero degli eventuali animali accettati in cabina o la possibilità di farli uscire o meno dalla gabbietta, ecc.

Generalmente, per ogni volo, è ammesso in cabina un certo numero di animali: cani di piccola taglia (inferiori a kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accettano il classico trasportino altre ne richiedono di particolari). Alcune compagnie garantiscono l'assistenza di personale specializzato, centri di assistenza e di ristoro per gli animali durante gli scali. [...]"



Automobile

Secondo l'art. 169 del Codice della Strada, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Altresì in numero superiore se custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida diviso da rete od analogo mezzo idoneo autorizzato.

Un solo gatto, quindi, può essere posto sul sedile o nel vano posteriore senza la necessità della rete divisoria. Si ritiene comunque che il box trasportino sia la soluzione migliore per la sicurezza di tutti. Nel corso del viaggio è bene che l'animale rimanga a digiuno, mentre si potrà abbeverarlo, facendo attenzione ai colpi di calore ed alla disidratazione.

Soppressione e smaltimento delle spoglie

Le nuove leggi non consentono più la soppressione di animali randagi, con la sola eccezione di soggetti gravemente ammalati, incurabili o pericolosi. In ogni caso, quando l'eutanasia deve essere praticata può essere eseguita solo da un medico veterinario e deve essere preceduta da anestesia, per evitare ogni trauma e sofferenza.

In caso di decesso, anche naturale, le spoglie possono essere conferite al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, che provvederà al corretto smaltimento. Il regolamento CE 1774/02 prevede una deroga all'obbligo di incenerimento degli animali e rende possibile il seppellimento degli animali da compagnia esclusivamente su terreno privato previa autorizzazione.

Fiere, mercati ed esposizioni

Le manifestazioni che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali devono essere autorizzate dall'Autorità Comunale, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS. Questo serve non

solo per prevenire i rischi sanitari, gli inconvenienti igienici e le violazioni al benessere animale, ma anche ad assicurare la sorveglianza veterinaria sul loro svolgimento.

Naturalmente le gare, gli spettacoli e le rappresentazioni, pubbliche o private, che possono comportare maltrattamento di animali sono vietate, come pure quelle che coinvolgano cani e gatti di età inferiore a 4 mesi.

Per le attività di commercio di animali da compagnia, in base al DPCM n.358 del 28 febbraio 2003, le Regioni richiedono alcuni requisiti, quali:

- la conformità per quanto riguarda gli spazi a disposizione per l'animale;
- che la persona responsabile dell'attività abbia dei requisiti professionali;
- che i locali e le attrezzature utilizzati per l'attività siano giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie locali;
- la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
- che siano presenti nell'azienda dei registri, aggiornati, di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

Il gatto di strada e le colonie feline

Per "gatto di strada" si intende ogni gatto abbandonato dai proprietari, oppure un gatto nato in libertà che, nell'ambiente urbano, ha trovato le condizioni favorevoli per vivere e riprodursi (colonie feline).

Il gatto urbano non vaga per la città senza una meta, ma è un animale estremamente territoriale, quindi la definizione di randagio non è proprio corretta. Pur non avendo un proprietario o detentore, il gatto ha sempre un punto di riferimento preciso dove fare ritorno.

Gli aspetti che caratterizzano queste popolazioni di gatti di strada sono:

- la territorialità;
- l'organizzazione sociale a formare colonie ben definite composte da un numero variabile di maschi e femmine;
- la zonazione ben definita dei luoghi destinati all'alimentazione, allevamento della prole e al riposo;
- l'interrelazione con la persona, da cui dipende dal punto di vista alimentare ("gattara").

La presenza di gatti urbani spesso solleva problemi di natura igienico-sanitaria, ambientale, sociale ed economica e quindi il controllo delle colonie feline è fondamentale ai fini della prevenzione delle patologie e per la tutela del benessere degli animali stessi.

Questi animali e il territorio dove vivono stabilmente godono di una speciale protezione legislativa (L. 281/1991 e L. Reg. 60/1993); inoltre è stabilito che le colonie di gatti senza padrone possono occupare luoghi pubblici e privati, non possono essere catturati, maltrattati e uccisi, né tanto meno spostati.

Il Settore Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, individua il servizio e le strutture che devono intervenire con attività propositive, di programmazione, di coordinamento ed effettivo controllo delle popolazioni feline in ambiente urbano. Spetta quindi all'Azienda ULSS la mappatura geografica e sanitaria delle colonie, il controllo numerico, lo stato di salute e la sterilizzazione dei gatti. Le associazioni protezionistiche riconosciute possono, tramite delle convenzioni con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, interessarsi alla sterilizzazione ed alla cura dei gatti urbani.

La Direzione Ambiente del Comune, attraverso l'Ufficio Tutela degli Animali provvede al controllo delle aree dedicate al foraggiamento dei gatti da parte delle associazioni protezionistiche e provvede al mantenimento del rispetto delle norme igienico-sanitarie dei luoghi. Si occupa, inoltre, della gestione delle controversie derivanti dalla presenza di gatti urbani, fornendo informazioni sulla normativa vigente.

Il ricovero comunale per i gatti

La realizzazione qualche anno fa del "gattile" comunale al Lido di Venezia, località Malamocco, ha permesso di risolvere alcuni problemi causati dai gatti trovati liberi, permettendo di:

- avere una struttura dove effettuare gli interventi di sterilizzazione, cura e degenza dei gatti;
- far fronte ad alcune emergenze sociali e sanitarie;
- detenere e curare animali con particolari patologie;
- dare un punto di riferimento per i cittadini che volessero adottare un gatto.

Attualmente la gestione del gattile è assicurata dai soci e dai volontari dell'Associazione DINGO.

La sterilizzazione di cani e gatti: qualche numero



Considerando che una femmina di cane/gatto è in grado di aver una media di 6 cuccioli/anno, che se metà di questi sono femmine (3), nel giro di qualche anno si avrebbero 18 piccoli.

Di questi le 9 femmine partoriranno 54 nuovi cuccioli... dopo 10 anni ci ritroveremmo 486 gatti/cani da dover piazzare a dei nuovi proprietari.

Valutando che in Italia gli abbandoni dei cani si aggirano attorno a 150 mila, si comprende perché la sterilizzazione (anche per i cani/gatti di proprietà) dovrebbe essere considerata un metodo fondamentale e sicuro anche nella prevenzione per controllare il randagismo.

Gli animali esotici



Negli ultimi anni si vedono nelle vetrine dei negozi di animali, vicino a quelli domestici, ogni sorta di specie esotiche: serpenti, iguane, tartarughe, pappagalli, cocorite, pesci tropicali, scoiattoli, ragni... Sono proposti come “i nuovi animali da compagnia” e, quel che è peggio, considerati erroneamente, come tali.

In molti casi questi animali vengono strappati dai loro habitat naturali per adattarli a forza ad una vita in cattività; li ritroviamo sul mercato privi delle adeguate attenzioni alle loro esigenze: tenuti in gabbie o terrari angusti quando in natura hanno spazi sconfinati, proposti singolarmente quando hanno comportamenti sociali di gruppo e magari nutriti con il cibo sbagliato. Questi fattori sono determinanti per la salute di qualsiasi animale e la detenzione impropria porta l'animale ad uno stress tale da provocargli anche patologie gravi e debilitanti, spesso mortali.

Pertanto oltre al superiore senso di responsabilità che deve maturare in seno alla decisione di tenere in casa un animale esotico, il futuro compratore deve necessariamente informarsi su biologia, origine, habitat ed etologia dell'animale nel suo ambiente naturale perché dovrà ricreare un ambiente ed un comfort quanto più fedeli a quello d'origine. Il più delle volte queste cure comportano l'investimento notevole di impegno, energie e denaro.

Nel caso in cui, comunque, si fosse tentati di acquistare un animale esotico, si consiglia di:

- evitare quelli che hanno scarsa o nulla capacità di adattamento alla vita in cattività;
- preferire quelli nati in cattività e non importati dai luoghi di origine.

Sul piano normativo:

- il loro abbandono e il maltrattamento sono penalmente perseguibili;
- la Convenzione di Washington regola il commercio e lo vieta per le specie minacciate di estinzione.

Convenzione di Washington (CITES)

La Convenzione di Washington, nota con la sigla CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) e sottoscritta da più di 100 Paesi del mondo, è entrata in vigore il 1° luglio 1975 e recepita in Italia nel 1980. L'Unione Europea ha recepito tale convenzione attraverso dei propri regolamenti applicativi (Regolamenti n° 338/97 e n° 1808/01).

È uno degli strumenti realmente efficaci nella protezione degli esemplari di animali e piante, in quanto agisce sul commercio internazionale (importazioni e ri-esportazioni) delle specie di fauna e flora (e di loro derivati) minacciate di estinzione, contrastandone in modo efficace:

- la riduzione e la scomparsa dai luoghi di origine;
- l'introduzione nella comunità di quelle specie che, liberate in natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento genetico e di antagonismo a discapito delle specie nostrane (come nel caso delle Tartarughe dalle orecchie rosse o della Nutria).

Inoltre, le misure per il blocco o le limitazioni al traffico incontrollato di queste specie, hanno portato i veri appassionati a trovare tecniche alternative ed approfondire le conoscenze per allevarle in cattività.

In dettaglio la CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi allegati (detti Appendici) al testo della Convenzione. Sono elenchi in continuo aggiornamento e pertanto ogni specie, in seguito al parere di commissioni scientifiche di ogni Stato firmatario, può transitare da un livello all'altro di protezione.

L'attuazione della CITES in Italia è assicurata da diversi Ministeri; presso il Corpo Forestale dello Stato è istituito il Servizio CITES (strutturato in un Ufficio centrale e circa 40 uffici periferici), con funzione di consulenza tecnico-scientifica, assistenza operativa, rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale ed accertamento degli illeciti.

La normativa italiana

La Legge n° 150 del 7 febbraio 1992 (e successive modifiche: L. 59/93, L. 426/98 e D.Lgs. 275/01) indica specifiche sanzioni alle violazioni della Convenzione di Washington, dettando le disposizioni sul commercio e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute umana e per la pubblica incolumità.

I Decreti del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996 e del 26 aprile 2001 pubblicano l'elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata:



Classe dei mammiferi

Ordine dei Marsupiali

- tutte le specie dei Dasyuiridi e Macropodidi: p. es i topi marsupiali, i ratti marsupiali ed i canguri.

Ordine dei Primati

- tutte le specie di: lemuri, scimmie orso, scimmie del nuovo e vecchio mondo, gibboni, orango, scimpanzè e gorilla.

Ordine dei Carnivori

- felidi: tutte le specie, cioè leone, pantere, tigri, caracal, linci, gatto selvatico;
- gli orsi, gli orsi lavatori, i panda e le iene;
- canidi: tutti i lupi, gli sciacalli ed i coyote (ad eccezione della volpe comune);
- mustelidi: tutti i tassi, le lontre, la taira od urone ed il ghiottone

Ordine degli Artiodattili

- le specie di cinghiale, ad eccezione del cinghiale europeo;
- i cervidi e bovidi, ad eccezione del cervo europeo, del daino, del capriolo e del muflone.

Ordine dei Roditori

- tutte le specie di istrici.

Classe dei rettili

Ordine delle Testuggini

- mauremide caspica o clemmide;
- tartaruga azzannatrice;
- tartaruga alligatore.

Ordine dei Coccodrilli

- tutte le specie di: coccodrilli, alligatori e caimani.

Ordine degli Squamati

- pitone reticolato;
- anaconda verde;
- tutte le specie di serpenti velenosi.

Inoltre, il D.Lgs. n° 159 del 3 luglio 2003 ha sancito il divieto di detenere, commercializzare, importare, esportare esemplari di aracnidi (ragni) potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica. Sono da considerare pericolosi, secondo quanto indicato nel decreto, tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

Detenere degli animali esotici

Il cittadino che voglia detenere un animale esotico diverso dagli animali domestici cosiddetti “convenzionali” (cane, gatto, ecc.), deve informarsi preventivamente sulle norme in vigore (divieti di detenzione, di importazione, di esportazione, obbligo di denuncia delle nascite di esemplari protetti nati in cattività ecc.) presso i seguenti uffici:

Corpo Forestale dello Stato - Nucleo Operativo CITES Venezia

c/o Aeroporto Marco Polo
viale Galilei 16 - 30173 Tessera (VE)
Telefono: 041 5416397; 041 2605762
Fax: 041 2610406
www.corpoforestale.it
e-mail: cites.veneziadogana@corpoforestale.it

Provincia di Venezia - Settore Polizia Provinciale

via Catene 95
30175 Venezia Marghera
Telefono: 041 2529793
Fax: 041 2529791
www.polizia.provincia.venezia.it/
e-mail: polprov@provincia.venezia.it

Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 12 Veneziana

P.le S. Lorenzo Giustiniani 11/D
30174 Venezia Mestre
Telefono: 041 2608350 - 2608351
Sede di via Torino 153
Telefono/Fax: 041 5310855
www.ulss12.ve.it

